



**COMUNE DI ARNESANO**  
Provincia di Lecce

# **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26/03/1999

Articolo 7 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19/12/2006

Articolo 3 bis introdotto con deliberazione di Consiglio comunale 13 del 29/03/2007

---

## **INDICE**

---

<b>FINALITA'</b>	<b>Articolo 1</b>
<b>DISCIPLINA DELLE ENTRATE</b>	<b>Articolo 2</b>
<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI</b>	<b>Articolo 3</b>
<b>AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</b>	<b>Articolo 4</b>
<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	<b>Articolo 5</b>
<b>RESPONSABILE DELLE ENTRATE</b>	<b>Articolo 6</b>
<b>RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA</b>	<b>Articolo 7</b>
<b>SANZIONI TRIBUTARIE</b>	<b>Articolo 8</b>
<b>ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO</b>	<b>Articolo 9</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>Articolo 10</b>

## **Articolo 1- FINALITA'**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 ed al decreto legislativo 446 del 1997, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali - inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori - alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
  - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
  - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
  - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

## **Articolo 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

## **Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI**

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.

2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

### **Articolo 3 bis- COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI**

*(articolo introdotto con deliberazione di Consiglio comunale 13 del 29/03/2007)*

1. E' ammissibile per i contribuenti la compensazione fra le somme a credito e quelle a debito solo ed esclusivamente se le stesse si riferiscono ai tributi locali, anche se diversi.

### **Articolo 4 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI ED ESCLUSIONI**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovuti ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 5- ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto Leg.vo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'art. 3, comma 133, della legge 23,12,1996 n, 662. adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

### **Articolo 6- RESPONSABILE DELLE ENTRATE**

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti dei servizi di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o atto equiparato.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione o atto equiparato.

3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

4. Il funzionario responsabile del servizio dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

## **Articolo 7- RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

*(comma 3 modificato con deliberazione di CC n. 45/2006).*

- 1.** La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
- 2.** I dirigenti dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
- 3.** La Giunta Comunale determina il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della TARSU. Tale riscossione è in via diretta per il ruolo ordinario mediante versamento su apposito C/C postale istituito dal Comune.
- 4.** La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica dei 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
- 5.** I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. La relativa procedura è di competenza del funzionario responsabile dell'entrata, previa comunicazione alla Giunta Comunale.
- 6.** Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il funzionario ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica, previa comunicazione alla Giunta Comunale.
- 7.** Compete al funzionario del servizio responsabile dell'entrata la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete allo stesso dirigente il visto di esecutorietà.

## **Articolo 8 - SANZIONI TRIBUTARIE**

- 1.** In considerazione del disposto del comma 133, lettera D dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
  - a)** la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b)** la personalità del trasgressore, desumibile dai suoi precedenti fiscali;
  - c)** le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - d)** l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'ente locale;
  - e)** l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
  - f)** l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
  - g)** l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
  - h)** l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
- 2.** La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo le fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
- 3.** Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivino da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da

accertamenti precedentemente notificati dall'ente locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

### **Articolo 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO**

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, o atto equiparato la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. In presenza di un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di affidare all'esterno in parte o completamente le attività di controllo.

6. Le attività di controllo e di verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

### **Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni in materia, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unicamente all'atto deliberativo, al Ministero delle finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.